1939/3262

Corte di Cassazione (Sezioni Unite)

Ricorso

di Bergonzoni Silvio dentista
Via Tritone, 201

contro

Sindacato Prov. Fasc. Medici di Roma
(Piazza S. Bernardo, 101)

Collegato coi ricorsi
1380 - Cerutti
1457 - Ariano
1938 - Spernazzati
3086 - Sommer
3262 Bergonzoni

pratica del cognato
Luigi Ranch dentista Bologna

Cartolibreria "ROMA„ di M. Olivotto - Via L. Caro, 42 - Roma - Tel. 35-687.

Decisione N.143

IN NOME DI SUA MAESTA'

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

e D'ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

La Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, costituita a norma del R.D.L. 5 marzo 1935 n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 983, è così composta:

1) Presidente Gr. Uff. ANTONINO PAPPALARDO
2) Componente S.E. ARISTIDE CARAPELLE
3) " Cons. Naz. GIUSEPPE TALLARICO
4) " Prof. PAOLO GALFANI
5) " Comm. FRANCESCO TEDESCHI
6) " Prof. ALBERTO BOTTI
7) " Prof. AMEDEO PERNA

ha pronunciato nell'adunanza del 12.7.1939.XVII la seguente

DECISIONE

sul ricorso prodotto da : Bergonzoni Silvio, fu Cesare, domicialito in Roma, Via del Tritone 201

F A T T O

Con delibera del 2 agosto 1937-XV il Direttorio del Sindacato Prov.le Medici di Roma respingeva la domanda presentata da Bergonzoni Silvio per ottenere l'iscrizione nell'elenco aggiunto dei dentisti abilitati.

Il rigetto era fondato sulla considerazione che l'interessato non aveva esibito documenti di natura certa ed inoppugnabile per dimostrare d'essere in possesso dell'autorizzazione provvisoria ad esercitare nel Regno l'odontoiatria, di cui al decr. luog. 22.8.1915, N. 1311.

Contro tale provvedimento ha prodotto il Borgonzoni tempestivo e regolare ricorso a questo Consenso assumendo che per aver conseguito il 2/3/1914 il diploma di chirurgo - dentista presso l'Excole dentaire française e per aver fatto registrare tale diploma presso il Comune di Cigliano, egli deve considerarsi in pieno e legittimo possesso dell'autorizzazione ad esercitare, e che tale autorizzazione deve, giusta il parere espresso dalla Corte di Cassazione con decisione del 10.11.1936, N.675, sul caso Benatti, considerarsi come convalidata a tutti gli effetti dall'art.367 del vigente T.U. delle leggi sanitarie e dante, quindi, diritto ad ottenere

la richiesta iscrizione nell'elenco aggiunto dei dentisti abilitati.

Ha controdedotto il Direttorio interessato chiedendo il rigetto del ricorso.

D I R I T T O

E' pacifico che il ricorrente non possiede i requisiti normali voluti dall'art.5 N.4 e 5 del R. D.L. 5 marzo 1935,N.184, per l'iscrizione all'albo.

Questione preliminare ed assorbente è, dunque, quella di vedere se il Bergonzoni abbia titolo alla richiesta iscrizione in virtù di disposizioni transitoria speciali. Un altro punto al riguardo è pacifico in linea di fatto; ossia che l'interessato non ha mai ottenuto una legale abilitazione di carattere permanente e definitivo ad esercitare in Italia l'odontoiatria.

Va, anzitutto, esaminato allora se l'art. 367 lett.a del vigente T.U. delle leggi sanitarie (invocato dall'interessato) abbia voluto considerare fra i legalmente abilitati all'esercizio dell'odontoiatria coloro che non siano nelle condizioni di cui ai n.4 e 5 dell'art.5 del R.D.L.5/3/1935, N.184, e che pur avendo ottenuta l'autorizzazione provvisoria di cui al decr.luog. del 1915, non ottenero quella definitiva di cui al R.D.L. 22 marzo 1923, n.795.

Una eccezione così grave alla stessa norma eccezionale contenuta nell'ultima parte dello art.1 del R.D.L.16.10.1924, n.1755, (che faceva salvo l'esercizio professionale ai non laureati in medicina quando fossero legalmente abilitati all'odontoiatria) non può supporsi, ma come tutte le norme d'eccezione, non avrebbe potuto essere che espressa.

Ora l'art.367 lett.a) non contiene verbo che possa lasciar supporre una simile eccezione. Esso traduce letteralmente la salvezza contenuta nell'ultima parte del citato art.1, e non esprime alcun significato di convalida definitiva all'autorizzazione provvisoria concessa in virtù del decr.luog. 1915 per evenienze di carattere straordinazio e limitatamente alla durata della guerra.

Come l'art.1 del R.D.L. del 1924 conserva i diritti dei legalmente abilitati (quantunque non laureati), così la lett.a) dell'art.367 autorizza transitoriamente i non laureati purchè legalmente abilitati.

Pertanto occorreva che il Borgonzoni dimostrasse d'aver ottenuto, oltre l'autorizzazione provvisoria anche l'abilitazione definitiva di cui al R.D.L. del marzo 1923, non e quindi assolutamente sufficiente il diploma da lui conseguito presso l'Ecole dentaire

française nel 1914, indipendentemente dal valore intrinseco di questo titolo estero, per concedergli la richiesta iscrizione.

PER TALI MOTIVI

La Commissione suddetta respinge il ricorso come sopra proposto da Bergonzoni Silvio.

Così deciso nella suindicata adunanza.

IL PRESIDENTE
f.to Pappalardo

IL RELATORE
f.to Tedeschi

IL SEGRETARIO
f.to Morrica

Depositata in Segreteria per la pubblicazione il 12 settembre 1939-XVII

IL SEGRETARIO
f.to Morrica

Per copia conforme:

IL SEGRETARIO
f.to Morrica

L'anno 1939 XVII addì 7 del mese di ottobre nell'Ufficio di   di Trevi Colonna dinanzi al sottoscritto notificata la presente copia della decisione al sig. Bergonzoni Silvio.

ALLE SEZIONI UNITE DELLA R.CORTE DI CASSAZIONE

R I C O R S O

di BERGONZONI SILVIO elettivamente domiciliato in Roma, piazza della Libertà, 4, presso l'avv. S.E. IVANOE BONOMI che lo rappresenta e patrocina;

C O N T R O

il SINDACATO PROVINCIALE FASCISTA DEI MEDICI DI ROMA

PER L'ANNULLAMENTO

della decisione n. 143 della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, pubblicata il 12 settembre 1939 e notificata al ricorrente il giorno 7 ottobre 1939=XVIII.

F A T T O

Bergonzoni Silvio essendo stato abilitato all'esercizio della odontoiatria in virtù del D.L. 22 agosto 1915 N. 1311, e cioè avendo esercitato l'odontoiatria in base ad un diploma conseguito all'estero così come prescrive il citato decreto-legge, fece istanza al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Roma per essere inscritto nell'albo aggiunto dei dentisti abilitati, sostenendo che egli ne aveva diritto per la recente interpretazione data dalla Ecc.ma Corte di Cassazione all'art. 367 lettera a del nuovo Testo unico delle leggi sanitarie.

Il Sindacato Medico per la provincia di Roma, con

sua decisione del 2 agosto 1937-XV non accoglieva la domanda del Bergonzoni, talchè questi ricorrea, così come prescrive l'apposita legge, alla Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie, la quale ha rigettato il ricorso con l'impugnata decisione indicata in epigrafe.

Contro tale decisione della Commissione Centrale è ammesso il ricorso per incompetenza ed eccesso di potere alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, così come prescrive l'art. 32 penultimo comma del R. D.L. 5 marzo 1935 N. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935 n. 983.

D I R I T T O

La decisione impugnata contesta il giudicato della Ecc.ma Corte di Cassazione - Sezione penale - emesso con sua sentenza 10 novembre 1936 N. 675 nella causa di Luigi Benatti. Con quella sentenza la Suprema Corte ha dettata questa massima : che in virtù dell'art. 367 del nuovo Testo Unico delle Leggi Sanitarie siano da considerarsi legalmente abilitati all'esercizio della odontoiatria tanto gli abilitati in conformità della legge 1915 quanto quelli in conformità della legge del 1923. La Commissione, invece, con l'impugnata sentenza ripete e conferma il suo giudizio per il quale solo gli abilitati del 1923 possono

ritenersi legalmente abilitati.

La Commissione è caduta in errore. Essa ha persistito nella fallace credenza che le disposizioni dell'art. 367 del Testo Unico Sanitario siano identiche a quelle del Decreto legge 16 ottobre 1924.

Occorrerà, per chiarezza, riprodurle :

Decreto legge 16 ottobre 1924 N. I755.

"Nessuno può esercitare l'odontoiatria se non "abbia superato l'esame di Stato in medicina e chirurgia, salvo i diritti aquisiti da coloro che sono le-"galmente abilitati éd esercitare l'odontoiatria in "virtù di disposizioni anteriori a quelle del presen-"te decreto".

Dunque qui occorreva essere in quel momento abilitati, cioè possedere ix l'autorizzazione ministeriale di abilitazione secondo le disposizioni del 1923.

Invece l'art. 367 del Tésto Unico Sanitario consente l'esercizio a :

"colorc che siano stati abilitati a tale esercizio "in virtù di disposizioni anteriori al decreto legge "16 ottobre 1924."

Le due disposizioni sono diverse. Il tempo dei verbi indica due concetti diversi: La legge del 1924 dice: chi è abilitato lo resti. Il Testo Unico, invece, dice: chi è stato abilitato da disposizioni prezed

cedenti sia considerato abilitato. Il proprio significato delle parole porta inesorabilmente a queste conclusione.

Ma la Corte di Cassazione nella sua chiara sentenza del 1936 nel caso Benatti, non si limita soltanto all'esame letterale del testo per concludere nel senso predetto, ma osserva altresì.

1°) - che il potere esecutivo aveva ricevuto dal Parlamento non solo la facoltà di riunire e coordinare in Testo Unico le disposizioni in materia sanitaria, ma anche la facoltà di modificare e integrarle;

2°) - che se il Governo si è servito di tale facoltà per modificare le leggi precedenti e per allargare la portata delle disposizioni transitorie esso ha semplicemente tradotto in atto le sue intenzioni, manifestate chiaramente col progetto di legge 25 aprile 1933 che proponeva disposizioni, di sanatoria per gli odontoiatri abilitati secondo le disposizioni del 1915;

3°) - che se il legislatore avesse voluto prescrivere l'autorizzazione minisreriale pretesa dal decreto 1923 avrebbe dovuto dirlo, come lo ha detto, nella lettera b dello stesso articolo 367 del Testo Unico Sanitario per i medici e i farmacisti muniti

di diplomi esteri.

Di fronte a queste argomentazioni solidissimé della citata sentenza della Corte di Cassazione, emessa il 10 novembre 1936, cade nel nulla l'unica osservazione - che è contenuta nell'impugnata decisione.

Questa osservazione mira a far credere che l'eccezione fatta nel decreto-legge del 1924 a favore dei dentisti abilitati (la quale era, in verità, non un eccezione, ma il debito riconoscimento di un diritto aquisito) non possa estendersi ulteriormente con l'interpretazione di una disposizione successiva, giacchè - dice l'impugnata sentenza - "una norma di eccezione non può supporsi, ma deve essere espressa".

Ora quando si legga l'art. 367 e lo si confronti con la legge del 1924 si deve riconoscere, come ha fatto la Corte di Cassazione, che non si tratta di interpretazione ma di cosa diversa, cioè di una nuova disposizione più larga e, vorremmo dire, più umana della precedente, per emanare la quale il Governo aveva dalla legge le facoltà necessarie.

Il serrato ragionamento della Corte di Cassazione a questo riguardo distrugge la tesi accennata nella decisione della Commissione Centrale Sanitaria, la quale ha evidentemente ecceduto dai suoi poteri in-

terpretando la legge in difformità al giudicato della Corte del Diritto che è sola competente al riguardo.

Per questi motivi, che saranno ulteriormente illustriati, si

C H I E D E

1°) - Annullarsi la decisione N. 143 della Commissione Centrale per le professioni sanitarie emessa nei riguardi dell'attuale ricorrente.

2°) - Ordinarsi al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Roma di iscrivere il ricorrente nell'elenco aggiunto dei dentisti abilitati, o, quanto meno, rinviare le causa alla Commissione Centrale perchè provveda in conformità del punto di diritto risolto.

Roma, 1 novembre 1939-XVIII.

Si allegano :

a) decisione N. 143 della copia originale con relazione di notifica in calce.

b) Ricevuta dell'eseguito deposito di L. 601 versata all'Ufficio Registro - Atti Giudiziari di Roma (pa-

lazzo di Giustizia in data 2 novembre 1939 N. 1423.

MANDATO SPECIALE

Io sottoscritto Silvio Bergonzoni residente in Roma Via del Tritone 201 nomino e mio procuratore speciale l'avv. S.E. IVANOE BONOMI perchè mi rappresenti ed assista avanti alla Ecc.ma Corte di Cassazione (Sezioni Unite) per ottenere l'annullamento della decisione N. 143 della Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie pubblicata il 12 settembre 1939 e notificata al sottoscritto il giorno 7 ottobre 1939, conferendogli tutti i poteri inerenti al mandato ed eleggendo domicilio in Roma presso il predetto avvocato S.E. IVANOE BONOMI in Piazza della Libertà 4.

Roma, 3 novembre 1939-XVIII-

Si certifica autografa la firma del ricorrente Sig. Silvio Bergonzoni.

5 copie

Alle Sezioni Unite della R. Corte di Cassazione

Ricorso

di Bergonzoni Silvio elettivamente domiciliato in Roma, piazza della Libertà 4, presso l'avv. S. E. Ivanoe Bonomi che lo rappresenta e patrocina;

contro

il Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Roma

per l'annullamento

della decisione N. 143 della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, pubblicata il 12 settembre 1939 e notificata al ricorrente il giorno 7 ottobre 1939 XVIII.

Fatto

Bergonzoni Silvio essendo stato abilitato all'esercizio della odontoiatria in virtù del D.L. 22 agosto 1915 N. 1311, e cioè avendo esercitato l'odontoiatria in base ad un

diploma conseguito all'estero, così come prescrive il citato decreto-legge, fece istanza al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Roma per essere inscritto nell'albo aggiunto dei dentisti abilitati, sostenendo che egli ne aveva diritto per la recente interpretazione ~~data~~ data dalla Ecc.ma Corte di Cassazione all'art. 307 lettera c del nuovo Testo unico delle leggi sanitarie.

Il Sindacato Medico per la provincia di Roma, con sua decisione del 2 agosto 1937 ~~A~~ XV non accoglieva la domanda del Bergonzoni, talchè questi ricorreva, così come prescrive l'apposita legge, alla Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie, la quale ha rigettato il ricorso con l'impugnata decisione ~~di cui si chiede~~ ~~l'annullamento~~ indicata in epigrafe.

Contro tale decisione della Commissione Centrale è ammesso il ricorso per

incompetenza ed eccesso di potere
alle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione così come prescrive l'art. 32
penultimo comma del R.D.L. 5 marzo
1935 N. 184, convertito nella legge
27 maggio 1935 N. 983.

Diritto

~~Con~~ La decisione impugnata contesta
il giudicato della Ecc. ~~l'interpretazione data~~ ~~dalla~~ Corte
di Cassazione - Sezione penale - emesso
con sua sentenza 10 novembre 1936 N. 6775
~~reso~~ nella causa di Luigi Benatti,
Con quella sentenza la Suprema
Corte ha dettata questa massima: che
in virtù dell'art. 367 del nuovo
Testo Unico delle Leggi Sanitarie
siano da considerarsi legalmente
abilitati all'esercizio della odontoia-
tria tanto gli abilitati in conformità della
legge 1915 quanto quelli ~~del 1923~~ in conformità della legge 1923. La
Commissione, invece, con l'impugnata

sentenza ~~che~~ ripete ~~che~~ e conferma il suo giudizio per il quale solo gli abilitati del 1923 possono ritenersi legalmente abilitati;

~~Senza voler ripetere~~

La Commissione è caduta in errore e ha persistito nella fallace credenza che le disposizioni dell'art. 367 del Testo Unico Sanitario siano identiche a quelle del Decreto legge 16 ottobre 1924.

Occorrerà, per chiarezza, riprodurle:

<u>Decreto legge</u> ~~1924~~ <u>16 ottobre 1924 N. 1755</u>

"Nessuno può esercitare l'odontoiatria
" se non abbia superato l'esame di Stato
" in medicina e chirurgia, salvo i
" diritti acquisiti ~~da~~ da coloro che sono
" legalmente abilitati ad esercitare
" l'odontoiatria in virtù di disposi-
" zioni anteriori ~~a~~ a quelle del
" presente decreto."

~~Dunque già occorreva ... per ...~~

Dunque già occorreva essere in quel momento abilitati, cioè possedere il

ASSR

5

l'autorizzazione ~~[illegible]~~ ministeriale di abilitazione ~~[illegible]~~ secondo le ~~leggi~~ disposizioni del 1923.

Invece l'art. 367 del Testo Unico Sanitario consente l'esercizio a: "colloro che siano stati abilitati "a tale esercizio in virtù di dispo= "sizioni anteriori al decreto legge "16 ottobre 1924."

~~Il tempo~~ Le due disposizioni sono ~~[illegible]~~ diverse. Il tempo dei verbi indica due concetti diversi. La legge del 1924 dice: chi è abilitato lo resti; Il Testo Unico, invece, dice: chi è stato abilitato da disposizioni precedenti sia considerato abilitato. Il proprio signi= ficato delle parole porta inesorabil= mente a questa conclusione.

Ma la Corte di Cassazione nella sua chiara sentenza del 1930 nel caso Benetti, non si limita soltanto all'esame letterale del testo per concludere nel senso predetto, ma

osserva altresì:

1°- che il potere esecutivo aveva ricevuto dal Parlamento non solo la facoltà di riunire coordinare in Testo Unico le disposizioni in materia sanitaria, ma anche la facoltà di modificarle e integrarle;

2°- che se il Governo si è servito di tale facoltà per modificare le leggi precedenti e per allargare la portata delle disposizioni transitorie esso ha semplicemente tradotto in atto le sue intenzioni manifestate chiaramente col progetto di legge 25 aprile 1933 che proponeva disposizioni di sanatoria per gli odontoiatri abilitati secondo le disposizioni del 1915;

3°- che se il legislatore avesse voluto prescrivere l'autorizzazione ministeriale pretesa dal decreto 1923 avrebbe dovuto dirlo, come lo ha detto

nella lettera b dello stesso articolo 367 del Testo Unico Sanitario per i medici e i farmacisti muniti di diplomi esteri.

Di fronte a queste argomentazioni solidissime della citata sentenza della Corte di Cassazione, emessa il 10 novembre 1936, cade nel nulla l'unica osservazione che è contenuta nell'impugnata decisione.

Questa osservazione mira a far credere che l'eccezione fatta nel decreto-legge del 1924 a favore dei dentisti abilitati (la quale, in verità, non un eccezione, ma il debito riconoscimento di un diritto acquisito) non possa estendersi ulteriormente con l'interpretazione di una

disposizione successiva, giacchè – dice l'impugnata sentenza – "una norma di eccezione non può supporsi, ma deve essere espressa".
Ora quando si legga l'art. 367 ~~non~~ ~~si~~ ~~[illegible]~~ e lo si confronti con la legge del 1924 si deve riconoscere, ~~che~~, come ha fatto la Corte di Cassazione, che non si tratta di interpretazione ma di una ~~che~~ ~~si~~ ~~tratta~~ ~~di~~ ~~una~~ ~~[illegible]~~ diversa, cioè di una nuova disposizione più larga e, vorremmo dire, più umana della precedente per emanare la quale il ~~[illegible]~~ Governo aveva dalla legge le facoltà necessarie.

~~[illegible]~~ Il serrato ragionamento della Corte di Cassazione a questo riguardo, ~~[illegible]~~ distrugge la tesi accennata ~~della~~ ~~[illegible]~~ nella decisione della Commissione.

nello stesso art. 363 del Testo Unico Sanitario per i medici e i farmacisti muniti di diplomi esteri.
Questi argomenti che stanno quindi prevalso nell'illuminato giudizio della Corte di Cassazione varranno certo a mettere nel nulla ~~la decisione della Commissione~~

Centrale Sanitaria, la quale ha evidentemente ecceduto dai suoi poteri interpretando la legge in difformità ~~al~~ al giudicato della Corte del Diritto che è sola competente al riguardo.

Per questi motivi, che saranno ulteriormente illustrati, si

chiede

1. Annullarsi la decisione N. 143 della Commissione Centrale per le professioni sanitarie emessa ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~

10

nei riguardi dell'~~...~~ attuale ricorrente;

2° Ordinarsi al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Roma di iscrivere il ricorrente nell'elenco aggiunto dei dentisti abilitati, o quanto meno, rinviare la causa alla Commissione Centrale perchè provveda in conformità del punto di diritto risolto.

Roma, 1 novembre 1939 XVIII

spazio

Si allegano:

a) decisione N. 143 ~~della decisione~~ nella copia originale ~~impugnata~~ con relazione di notifica in calce

b) Ricevuta dell'eseguito deposito di £ 601 versate all'Ufficio Registro ~~Atti~~ Giudiziari di Roma (palazzo di Giustizia) in data 2 novembre 1939 N. 14.923-

12

Si certifica autografa la firma del ricorrente sig. Silvio Bergonzoni.

Carta		L. 72,—
		8.25
lavoro	5 copie p. 5	12.75
"	5 " " 8	6.40
"	2 " " 8	
		99.40

1 19

Mandato speciale

Io sottoscritto Silvio Bergonzoni residente in Roma Via del Tritone 201 nomino a mio procuratore speciale l'avv. S. E. Ivanoe Bonomi perchè mi rappresenti ed assista avanti alla Ecc.ma Corte di Cassazione (Sezioni Unite) per ottenere l'annullamento della decisione N. 143 della Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie pubblicata il 12 settembre 1939 e notificata al sottoscritto il giorno 7 ottobre 1939, conferendogli tutti i poteri inerenti al mandato ed eleggendo domicilio in Roma presso il predetto avvocato S. E. Ivanoe Bonomi in Piazza della Libertà 4.

Roma, 3 novembre 1939 XVII

(Spazio per la firma)

ASSR

N. 12696 della ricevuta

CORTE DI

TRIBUNALE DI

PRETURA DI

UFF. DI CONC. DI

Addì 6 NOV. 1939 - Anno XVIII

nella Cancelleria del

il Sig. (1) Avv. Bonomi Ivanoe

ha depositato (2) 48 fogli da L. 18

(3) Sent. Mengozzi

(4) Sindac. Medici

IL CANCELLIERE

CASSAZIONE DEL REGNO

Deposito all'Ufficio Atti giudiziari £ 601

4 fogli ~~d~~ in bollo da £ 18 ciascuno 72

Marca da £ 18 per autentic. cap. a firma 18

Notifica di urgenza del ricorso 20

Copie in carta libera del ricorso e della decisione 20

Diritto di chiamata 14.85

Deposito del ricorso in Cancelleria 1.55

900.85

Saldato

Onorari convenuti £ 2000

Ricevuti: 1° acconto 26 novembre 39 £ 500

Bergonzoni Silvio
Via Cristoni 201
N. 681-668

4 fogli 18 – 72
chiamata 14
Deposito 155
marca autentica 18

	259	155	259
copiatura	10	14	601
	269	72	860+
	4	232	20
	42		20
	601		
	870		

Roma, 3 aprile 1940

Egregio Bergonzoni,

Le mando copia della sentenza che ho fatta estrarre dopo averla debitamente registrata.

La sentenza merita d'esser letta perchè non si sofferma al motivo procedurale (come si credeva dalle prime informazioni) ma affronta la questione della competenza e dichiara che la Commissione Centrale - abbia o no giustamente giudicato - era assolutamente competente e quindi la sua sentenza resta senza possibilità di rimedi.

Dunque non è solo sconfitta nostra, ma sconfitta di tutti quelli che affronteranno tra poco il giudizio delle Sezioni Unite. ✗

ASSR

tutti si opporrà la piena competenza della Commissione Centrale e quindi il pieno valore delle sentenze di detta Commissione.

Quando, con suo ~~suo~~ comodo, vorrà liquidare l'onorario convenuto tenga conto che le spese di registrazione restano assorbite da detto onorario.

Con i migliori saluti.

Egregio Bergonzoni, Roma, 2 magg. 1940

Desidero informarla che, nelle adunanze del 24 aprile e 1° maggio, le Sezioni Unite hanno rigettato altri ricorsi di dentisti, confermando il giudicato emesso il 1° febbraio circa la competenza della Commissione Centrale. Anche ieri un ricorso Sciattone difeso da S. E. Orlando è stato respinto.

Nel comunicarle queste non liete notizie, mi permetto inviarle la mia parcella.

Con i migliori saluti

[signature]

Onorario convenuto
per il ricorso avanti
le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione

Per la redazione del ricorso e la sua discussione,
comprese le spese di
registrazione della sentenza L. 2000

Ricevute in conto il
giorno 26 novembre 1939 L. 500

Restano L. 1500

Roma, 3 giugno/940

Egregio Bergonzoni,

Con mia lettera del 2 maggio le ho inviato la mia parcella, già concordata con Lei, e che residua in £ 1500.

Il suo ritardo nel rispondermi mi fa credere che Ella abbia qualche difficoltà all'ulteriore versamento ~~a compiere il saldo~~. Per questo desidero venirle incontro ~~per~~ e facilitarle il saldo della parcella. Se Ella è disposta a saldare subito senza ulteriori dilazioni, io sono disposto a ridurre a metà ~~di~~ le £ 1500 ~~che~~ residue. In attesa di una sua risposta mi creda

dev.

ASSR

Egregio Bergonzoni,

Il giorno 3 giugno le ho scritto una lettera che mi ripromettevo avesse pronta risposta.

Faccio appello alla ~~Prego~~ la sua cortesia per ~~perchè mi informi~~ ~~di volermi significare~~ essere informato ~~delle~~ quali ~~sono~~ ~~le~~ sue intenzioni relativamente ~~relativamente~~ a quanto le ho scritto nella predetta lettera.

In attesa e ~~con saluti~~ salutandola dev.

Roma, 17 giugno 40

18.6.940

Eccellenza on. Bonomi;

ho ricevuto quasi
contemporaneamente le tue
due ultime cose le mie
aggiunge da Roma..

Nel ringraziarla per le premure
fatte transazione le comunicò
che fu perchè sarà giunti le
rimesso quanto richiesto. —

Sentitamente rinnovo i
più sentiti ringraziamenti
con la speranza di potere
esserLe in qualche modo an-
cora a Lei utile — —

An. Rigamonti

Volta Man. 29 luglio 40

Egregio Borgonzoni

Ho fatto fare le più accurate ricerche per rintracciare la lettera espresso, della quale mi hai scritto. Ma nè alla mia abitazione, (dove essa non è giunta) nè alla Posta di Piazza Mazzini ~~da~~ ~~[illegible]~~ dove passano le corrispondenze della ~~mia~~ postale zona non si è ~~rintracciata~~ trovata traccia ~~la lettera~~.

Voglia pertanto fare i passi necessari ~~presso~~ ~~[illegible]~~ il Banco

di Novara per recuperare il vaglia, ~~[illegible]~~.

Io sarò a Roma per breve tempo ~~[illegible]~~ nei primi giorni di agosto, ~~[illegible]~~

Con i migliori saluti

Eccellenza,

il giorno 11 scorso vi ho spedito per espresso una lettera contenente un vaglia del Banco di Napoli per l'importo di L. 750=. Non avendo avuto alcuna risposta nemmeno per telefono, desidererei sapere se l'avete

ricevuta.-

In attesa di un vostro cortese riscontro invio i miei ossequi

Luigi Ruggeri

Roma 18. 7. - 906

ASSR

Roma - 24-7-1940

Ill. Signor Eccellenza.
Ieri sera ho ricevuto la sua
cartolina, e subito mi sono recata
alla posta di Piazza Mazzini
ma non mi la potuto dare
nessuna spiegazione, specie se
lespresso èra spedito semplice,
sono stada anche allaficio espressi
qui al marcantonio colonna
anche li mi hanno risposto che
se lespresso non èra raccoman
dato e non sapendo in che zona
sia stado spedito è impossibile
reclamare, mi ànno anche detto
se aveva la francatura a meno
sarebbe rivato uguale con tassa.

ASSR

Qui a me non ricordo sia pervenuto,
Sabato 20 e domenica 21 e rivati 2
telegrammi che dal fattorino stesso
ho fatti rinviare, come spero sarà
ricevuti, con questa colgo l'occasione
per fargli sapere che qui è rivato
un pacco da Milano del Avvocato
Capelli, un pacco raccomandato
stampe di chg 3,120, io lo trattenu
to qui, ma se a lei fosse utile
mi scriva, che lo rinvio.
Qui tutto va bene solo ogni tanto
ci viene la solita sveglia,

Cordiali saluti anche alla Signora

Ersilia Zara

ROMA
19-20
15·VII
40 XVIII
...RATI

PROTEGGETE I COLOMBI VIAGGIATORI

DISTRIBUZ...

UFFICIO PROVINCIALE CENSURA POST.LE
3

VERIFICATO PER CENSURA

Raccomandata

Avv. Ivanoe Bonomi

~~Piazza della Libertà 10~~

Volta Mantovana   Mantova

~~Roma~~

Bergamo

ASR

VOLTA MANTOVANA
21.7.40

UFFICIO PROVINCIALE CENSURA POSTALE

VERIFICATO
PER CENSURA

ASSR

Ecc. on. Bonomi,

Solo ora sono venuto in possesso del vostro questionario, e ne ho rifatto un'altro, perchè, non so da come, quello è stato rintracciato non in condizioni oppure da poterlo rimetterlo oggi ecc.

Mi scusi e gradisca rispetti

per la sua cortesia che non
dimenticherò

ossequi

[illegible]

28. 9. 930

R ROMA (Succ. 18) 543

Eccellenza

on. Bonomi Ivanoe

Volta Mantovana

(Mantova)

ROMA 18 VIA DELLA STAMPERIA

ROMA 18 VIA DELLA STAMPERIA

ASSR

Sig. Benzoni Pietro
Via Tritone 201

VOLTA MANTOVANA (MANTOVA)
30-9.40.

29.9.40

Ramy

Ricevuta
data
il 30 sett.
da
Volta

Roma, 2 agosto 1940

Egregio Bergonzoni,

Sono tornato per pochi giorni a Roma ed ho rinnovate le ricerche della lettera-espresso. ~~Pe~~ Esse non hanno avuto ~~alc~~ esito fortunato.

La prego pertanto di rinnovare l'assegno bancario - certamente rimasto inevaso - e di spedirmelo con raccomandata a Volta Mantovana. Le invierò subito a volta di corriere, la regolare quitanza.

Con i migliori saluti

Sig. Silvio Bergonzoni
Via Tritone 201 Roma

Mod. 30 - Telegr. 1939 - XVII

TELEGRAMMA

N. 102 di recapito - Rimesso al fattorino ad ore

INDICAZIONI DI URGENZA

Nulla è dovuto al fattorino pel recapito. Il latore rimette una ricevuta a stampa quando è incaricato di una riscossione. ...al desti-... e a segnarvi ...all indicazioni il ... consegna.

Ch. Avv. Bonomo

Ricev...

Pel c...

...si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale, e pei telegrammi interni e con vari paesi esteri di seguito da una mezzanotte all'altra.

Nei telegrammi impressi in caratteri romani, il primo numero dopo il nome del luogo d'origine rappresenta quello del telegramma, il secondo quello delle parole, gli altri la data, l'ora e i minuti della presentazione.

VOLTA MANTOVANA 19.9.40 (35-95)

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE Giorno e mese	Ore e minuti	VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
		Roma	026	25	19	12h40	Vittoh

Ord. 497 - Casa Editr. G. STEFANONI - Lecco - 4-4-939 XVII - 23 x 23 (1.500.000)

VOLTA MANTOVANA

Ho indirizzato costì collega di Bologna Ranch desideroso vostro patrocinio cassazione punto Chiedete liberamente onorario punto spedisco complemento mio debito

Bergonzoni

Fatevi correntisti postali PAGAMENTI E RISCOSSIONI IN TUTTE LE LOCALITÀ DEL REGNO - FRA CORRENTISTI I PAGAMENTI E LE RISCOSSIONI MEDIANTE POSTAGIRO, SONO ESEGUITI SENZA LIMITAZIONE DI SOMMA ED IN ESENZIONE DA QUALSIASI TASSA

VOLTA MANTOVANA
19.9.40
(55-95)

Egregio Bergonzoni,

Come certo ricorda io ho voluto comprendere nel pattuito compenso di £ 2000 anche le spese di registrazione della sentenza; poi, sulle residue £ 1500, le ho offerta una riduzione a metà a condizione di una pronta liquidazione. Credo perciò d'avere dimostrata la maggiore comprensione e la maggiore arrendevolezza.

Ora è trascorso parecchio tempo e non ho ~~più~~ avute più notizie sue, dopo quelle ~~La prego pertanto~~ relative al rintracciamento della lettera - espresso.

La prego pertanto di voler sollecitamente provvedere, inviando il residuo pagamento ~~cosa~~ (£ 750) in lettera raccomandata qui a Volta Mantovana.

Con i migliori saluti

Sig. Silvio Bergonzoni
Via Tritone, 201
Roma

Volta, 15 settembre 1940

Bologna, I9 settembre 1940 XVIII

Eccellenza,

come Vi ha scritto il dentista Silvio Bergonzoni di Roma, mio cognato, mi permetto disturbarVi per comunicarVi che è mio desiderio conferire con Voi sull'argomento che il suddetto Vi avrà comunicato in succinto.

Formo la presente per comunicarVi che sabato prossimo, 2I corrente, passerò da Voi a Volta Mantovana, nel pomeriggio verso le ore I5 I/2 =I6.

Vogliate scusarmi se Vi arreco disturbo, ma l'argomento sul quale mi preme intrattenerVi ha carattere, per me, di assoluta urgenza.

Qualora il giorno e l'ora non siano di Vostro gradimento, Vi sarei veramente grato se voleste farmene avvertito.

Vogliate di nuovo scusarmi ed aggradire i miei deferenti ossequi.

Rauch Luigi

Rauch Luigi

Via Garibaldi n.I   Bologna

ASSR

CENSURA POSTALE * UFFICIO PROVINCIALE N. 34

All' Ecc. l'avv. Ivanoe BONOMI

VOLTA MANTOVANA

(Prov. di Mantova)

spedisce Rauch Luigi

Via Garibaldi n.I

BOLOGNA

VOLTA MANTOVANA (35-95)
20 9 40

BOLOGNA FERROVIA ESPRESSI
19.9.40 XVIII 24

MANTOVA CORR. PACCHI A.P.
20.9.40 XVIII-9

MESS. BOLOGNA-MODENA-ROMA
20.9.40

ASSR

Bologna, 26 settembre I940

Eccellenza,

ho, preso buona nota di quanto con la Vostra 23 corrente mi avete scritto dopo l'esame della decisione della Commissione Centrale.

Dato il parere espresso nella Vostra suddetta, non ritengo di conseguenza opportuno insistere sopra la via in un primo tempo prospettata.

RingraziandoVi comunque del Vostro parere unisco assegno della Banca Commerciale Italiana nella somma da Voi indicata.

Con deferente ossequio

Luigi Ranuzzi

Allag. I assegno B.Comm.Ital. n.I6976I p. L. 400.==

Bologna,26 settembre 1940

Eccellenza,

ho, presa buona nota di quanto con la Vostra 25 corrente mi avete scritto dopo l'esame della decisione della Commissione Centrale.

Dato il parere espresso nella Vostra suddetta, non ritengo di conseguenza opportuno insistere sopra la via in un primo tempo prospettata.

Ringraziandovi comunque del Vostro parere unisco assegno della Banca Commerciale Italiana nella somma da Voi indicata.

Con deferente ossequio

Alleg. I assegno B.Comm.Ital. n.169781 p.L. 400,==

1

Volta Mantovana, 23 sett. /40

Egregio sig. Rauch,

Ho esaminato attentamente la sentenza N. 185 della Commissione Centrale per le professioni sanitarie.

Come le ho detto essa per il chiaro disposto del R.D.L. 5 marzo 1935, convertito nella legge 27 maggio 1935, può essere impugnato davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione soltanto per <u>incompetenza</u> o per <u>eccesso di potere della detta Commissione</u>. È del tutto inibito di invocare la violazione di legge, col quale motivo si potrebbero confutare le asserzioni e le argomentazioni della sentenza stessa.

Ristretto il campo all'incompetenza, e dato che, per recentissimi giudicati, le Sezioni Unite della Corte Suprema hanno ritenuto la competenza generica della Commissione Centrale, resta da osservare se la speciale materia trattata nella sentenza in esame, sia tale da sottrarsi a questa competenza generica e da ricadere in pieno nella competenza dell'autorità giudiziaria.

È norma generale (così come ho avuto l'onore di dirle) che i diritti

2

soggettivi del cittadino siano materia di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, per cui quante volte una giurisdizione speciale vuole risolvere questioni inerenti a questi diritti soggettivi, esorbita dai suoi poteri ed è perciò incompetente.

Ma nel caso in esame non ravviso che la sentenza abbia toccato di ~~diritti~~ veri e propri diritti soggettivi. Essa infatti non mette in dubbio la sua nazionalità italiana (diritto soggettivo inequivocabile) ~~[illegible]~~ ma solo osserva che Ella era ~~nello Stato di~~ nella città di Fiume un cittadino italiano che ~~era~~ vi ~~venuto~~ era andato ~~in quella città~~ per esercitarvi l'odontoiatria. Quindi Ella non era, secondo la sentenza, né un originario di Fiume né - come si è detto nei varii trattati internazionali - un "pertinente a Fiume". Ciò posto la sentenza ragiona sulla legge del 1926 e sul Testo Unico delle leggi sanitarie per escludere che Ella possa usufruire dei vantaggi conferiti ai dentisti originari di Fiume.

Pertanto ~~nel fare~~ reputo che non ~~a [illegible]~~ possa avere alcuna fortuna un ricorso che, fondandosi sulla

3

distinzione ~~questione~~ dei diritti soggettivi; ~~voglia~~ si proponga di impugnare per incompetenza ~~una~~ la decisione della Commissione Centrale.

Ho riletto le recenti sentenze in materia, pronunciate nella primavera di quest'anno, anche in cause da me patrocinate, ma dalla loro attenta lettura traggo argomento per sconsigliarle un ricorso che ~~le~~ non le darebbe ~~alcun~~ ~~vant~~ che spese notevoli, senza alcun risultato vantaggioso.

Se Ella vorrà compensare questo mio esame ~~[illegible]~~ della sua questione e questo mio ~~[illegible]~~ parere assolutamente disinteressato, le indico in £ 400 le mie competenze.

Con i ~~migliori saluti~~ ossequii

P.S. A parte, in piego raccomandato, le restituisco i documenti offertimi in visione.

Roma, 25 giugno 40

Egregio Bergonzoni,

Ho ricevuta la sua lettera del 18 giugno, ed ho preso atto che Ella [accoglie con soddisfazione la] ~~aderisce alla~~ mia proposta ~~transattiva~~ di riduzione ai

Resto in attesa di ricevere le £ 750 residue a intero saldo delle mie competenze e spese di registrazione.

Coi migliori saluti

10

De Rayneval

De Rossi (Pasquale) - 48

D'Harcourt (

S. E. Bonomi,

ringraziandola
della sua cortesia le rimetto
le lire cento e 85 % a saldo
spese. — Avrei voluto oggi stesso
inviarle un acconto al suo onora-
rio ma purtroppo mi è mancato
quanto dovevo ricevere stamane. —
Però fra pochi giorni mi farò
premura di venire da Lei
per ringraziarla e fare il mio
dovere. —

Rinnovo i ringraziamenti
e distinti Saluti

Respighi